

**TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il GE, visti gli atti del procedimento rubricato al n. OMISSIS R.G.Es. promossa da BANCA nei confronti di DEBITORI ESECUTATI, con l'intervento di SOCIETÀ in liquidazione e di BANCA;

premesso che, in data 25.03.2019, è stata depositata dall'AVVOCATO, nell'interesse dei debitori eseguiti, istanza di riduzione del pignoramento;
dato atto delle note autorizzate depositate dalle parti;
a scioglimento della riserva che precede;

OSSERVA

che il credito vantato dal creditore procedente ammonta complessivamente ad € 61.693,50, oltre interessi legali dal 01.04.2018 al saldo, al netto delle spese di procedura;

che il credito vantato dal creditore intervenuto società in liquidazione ammonta ad € 84.262,95, come risulta dal decreto ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Ancona il 20/05/2019, non opposto e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto n. 1984/2019;

che, con ricorso del 13/05/2019, BANCA è intervenuta nella procedura per un credito di € 525.000,00, oltre interessi legali dal 09.03.2017 al saldo e spese, sulla base di un fideiussione omnibus rilasciata a garanzia di un'apertura di credito concessa in relazione al c/c n. OMISSIS, poi revocata, da parte del padre defunto dei debitori eseguiti, nella quale questi ultimi sono subentrati;

che l'intervenuta BANCA ha depositato, in data 15.10.2019 il decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 05.10.2019 emesso da Tribunale di Ancona con il quale si ingiunge ai debitori eseguiti di pagare la somma garantita di € 525.000,00, oltre ad interessi e spese;

che, all'udienza del 16.10.2019, l'AVVOCATO, nell'interesse dei debitori eseguiti, ha disconosciuto il credito dell'intervenuta BANCA, ritenendo palesemente nulla la fideiussione omnibus, e ha insistito per la riduzione del pignoramento; l'intervenuta BANCA ha chiesto l'accantonamento della somma di cui all'atto di intervento avendo ottemperato alle prescrizioni di cui all'art. 499 co. 6 c.p.c.;

che, all'udienza del 05.02.2020 le parti hanno insistito per le richieste precedentemente formulate, facendo presente che risulta pendente giudizio di opposizione avverso il decreto civile ottenuto dall'intervenuta BANCA (n. OMISSIS r.g.);

che, tanto premesso, l'istanza di accantonamento avanzata dal creditore intervenuto BANCA deve essere accolta in quanto tale creditore non titolato –la cui pretesa è stata disconosciuta dai debitori eseguiti – ha dimostrato di aver proposto l'azione necessaria a conseguire un titolo esecutivo, avendo depositato, in data 15.10.2019, il decreto ingiuntivo n. OMISSIS del 05.10.2019, secondo quanto previsto e nei termini di cui all'art. 499 co. 6 c.p.c.;

che accertati i presupposti procedurali di cui alla menzionata disposizione normativa BANCA è legittimata ad ottenere l'accantonamento della somma di € 525.000,00, oltre interessi legali dal 09.03.2017 al saldo e spese;

che, con riferimento alla richiesta di riduzione del pignoramento, non assume rilievo la distinzione introdotta dalla nuova formulazione dell'art. 499 c.p.c. tra intervenuti titolati e intervenuti non titolati sull'assunto che i beni sui quali deve essere mantenuto il pignoramento devono essere in grado di garantire sia il diritto all'attribuzione immediata che il diritto all'accantonamento delle somme ricavate dalla vendita (afferente ai creditori intervenuti senza titolo);

che, ciò posto, i crediti vantati dai creditori (precedenti e intervenuti), anche a fronte dell'accantonamento riconosciuto, ammontano complessivamente ad € 670.956,45 circa, oltre ad interessi e spese, al netto delle spese della procedura;

Ordinanza, Tribunale di Ancona, Giudice Maria Letizia Mantovani, del 28 maggio 2020

che, tanto considerato, non sussistono i presupposti per autorizzare la richiesta riduzione del pignoramento, anche considerato i criteri, il cui richiamo è opportuno in via prudenziale, indicati dagli artt. 517 c.p.c. e 546 comma 1 c.p.c. dai quali è possibile desumere, seppure senza il pedissequo rispetto in termini matematici, la misura del pignoramento da ritenere adeguato che fa riferimento all'importo precettato aumentato della metà;

che, alla luce delle conclusioni contenute nella perizia di stima in atti, il pignoramento appare rispettoso dei criteri sopra individuati, considerato che solo due lotti, del valore complessivo di € 308.600,00, risultano di piena proprietà dei debitori esegutati (lotto OMISSIS + OMISSIS), mentre gli altri lotti risultano tutti in comproprietà con soggetti diversi e, pertanto, la liquidazione degli stessi non consentirà di attribuire alla procedura un importo coincidente all'intero valore riconosciuto nella perizia dall'esperto stimatore;

che, inoltre, è necessario tener conto del fisiologico deprezzamento dei beni che si verifica all'esito dei ribassi in sede di liquidazione, circostanza che non consente di prevedere il prezzo finale di acquisto dei lotti e sotto diverso profilo rende probabile un consistente discostamento del prezzo di cessione rispetto all'originario valore di stima;

che, pertanto, allo stato, non sussistono i presupposti per ridurre il pignoramento in attesa dell'esito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS, pena il rischio di impedire l'accantonamento della somma necessaria a soddisfare il credito dell'intervenuta BANCA ove venisse rigettata l'opposizione;

che, infine, il fatto che taluni lotti risultino in comproprietà con soggetti diversi dal debitore esegutato seppure non rilevi ai fini della valutazione dell'istanza di riduzione, rende opportuno procedere, in relazione a questi, alla fissazione dell'udienza secondo il disposto di cui agli artt. 600 ss. c.p.c., previa integrazione di perizia;

P.Q.M.

ACCOGLIE l'istanza di accantonamento delle somme che spetterebbero al creditore intervenuto BANCA quantificate in € 525.000,00, oltre interessi legali dal 09.03.2017 al saldo e spese;

RIGETTA allo stato l'istanza di riduzione del pignoramento depositata dai DEBITORI ESECUTATI;

DISPONE che il delegato alla vendita proceda con le operazioni di vendita in relazione ai lotti OMISSIS, meglio individuati nella perizia estimativa depositata dal CTU;

DISPONE che il ctu depositi integrazione peritale avente ad oggetto la specifica indicazione dei cespiti in comproprietà con soggetti non esegutati (dei quali avrà cura di indicare i nominativi) nonché le rispettive quote di comproprietà;

ASSEGNA al ctu termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento;

RISERVA all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al creditore precedente, ai creditori intervenuti, ai debitori esegutati costituiti e all'esperto stimatore.

Ancona, li 28/05/2020

Il GE
Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Francesca Greco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*